

SEGRETIARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

(GU n.43 del 28-5-2024)

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, istitutiva del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013, n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con il quale è stato approvato il regolamento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;

Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, concernente la competenza dei collegi giudicanti a decidere sui ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, con lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal regolamento di cui alla seconda premessa del presente decreto vigente alla data dell'assunzione.

2. Un terzo dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato al personale di ruolo del Segretariato generale che si collochi nella graduatoria finale di merito con un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi

finali conseguiti dagli idonei. La riserva di posti che non dovesse essere coperta sarà conferita ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.

3. È in facoltà del Segretariato generale adibire il personale assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso.

4. Il Segretario generale ha la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal caso, il Segretariato generale provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non superiore ai quaranta anni compiuti, ovvero ai quarantacinque anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Il limite di età è da considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti gli anni;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di laurea triennale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono ritenuti utili purché riconosciuti equipollenti al predetto titolo italiano dall'autorità italiana competente. In questo caso è onere del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara;
- e) idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre;
- f) assenza di sentenze definitive di condanna che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale;
- g) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- h) assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 2.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali

1. La domanda di partecipazione al concorso è diretta al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.

2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato

l'adozione o l'avvio per consentire al segretario generale di valutarne la compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e valutata la relativa documentazione.

3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, a parziale copertura delle spese della presente procedura, pari a euro 12,00 mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, identificato mediante IBAN: IT 78 0 01005 03366 000000005001, indicando la causale «(nome e cognome del candidato) concorso concetto»; dovranno inoltre essere indicati gli elementi identificativi del versamento.

4. Il Segretario generale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda e dei termini perentori stabiliti nel presente bando, nonché per il difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne riceverà comunicazione all'interno dell'apposita area riservata presente nella sezione «Concorsi» del sito

www.quirinale.it. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.

5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all'indirizzo:

<http://www.quirinale.it>. Ai fini della procedura telematica il candidato deve possedere e indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica.

6. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 18 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.

7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di presentazione; la stessa, debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della presentazione alla prova scritta.

9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella prevista ai precedenti commi.

10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio, che abbia necessità di essere assistito durante le prove, nella domanda presentata per via telematica dovrà fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove concorsuali in relazione alle proprie condizioni fisiche, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovrà essere documentata mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, il

candidato dovrà comunicarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.

11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali è aumentato di un quarto.

12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è ammesso alla prova scritta, previa presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e 9 e di idonea documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Tale documentazione dovrà essere preliminarmente inviata per via telematica in allegato alla domanda di partecipazione. Ai sensi del presente comma per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di invalidità accertata antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della commissione medica della azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorità giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta. Nel caso in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del termine di inoltro della domanda, il candidato dovrà comunicarla secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.

13. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso, provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

14. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione. L'amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che verrà effettuato secondo le modalità di cui al decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N.

16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. L'amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica che è pubblicato sul sito internet del Segretariato generale.

2. La commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per le singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura.

3. La commissione definisce il diario delle prove d'esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura concorsuale.

4. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.

Art. 5

Diario della prova preselettiva

1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti a concorso, puo' essere previsto il superamento di una prova preselettiva, per l'espletamento della quale l'amministrazione si avvale di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate.

2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 24 settembre 2024 verra' data comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verranno date comunicazioni in merito alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo <http://www.quirinale.it> ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o piu' sessioni di prova il presidente della commissione esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva consiste in cento quesiti a risposta multipla cosi' ripartiti nelle seguenti materie:

- venticinque in diritto costituzionale;
- venticinque in diritto amministrativo;
- venticinque in contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
- venticinque in diritto del lavoro e della previdenza sociale.

2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I quesiti oggetto della prova preselettiva sono estratti da un archivio validato dalla commissione esaminatrice. L'archivio dei quesiti e' reso pubblico.

3. La prova preselettiva ha la durata di cento minuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 e si svolge con le modalita' stabilite dalla commissione esaminatrice.

4. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa la presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'esclusione immediata dal concorso.

5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in

corso di validita'.

6. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione automatica dal concorso.

7. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.

Art. 7

Valutazione della prova preselettiva

1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati.

2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti modalita':

attribuzione di un punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.

3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara' compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati.

4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il duecentocinquantesimo posto. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della Repubblica, all'indirizzo <http://www.quirinale.it> verra' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, unitamente al giorno, ora e sede stabiliti per lo svolgimento della stessa. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area riservata presente nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it.

Art. 8

Prove d'esame

1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale e tecnica.

2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. Alla prova scritta i candidati debbono altresì presentare in formato cartaceo la domanda di partecipazione al concorso, debitamente firmata, e, per coloro che non abbiano sostenuto la prova preselettiva, la documentazione in originale costituente titolo per l'esenzione.

3. La mancata presentazione del candidato alle prove scritte nei giorni, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.

4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale e tecnica per gravi e certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.

Art. 9

Prove scritte

1. Le prove scritte si svolgeranno in due giorni e consistono in

quattro quesiti a risposta aperta. La prima prova scritta consiste nella risposta ad un quesito in diritto costituzionale e un quesito in diritto amministrativo. La seconda prova scritta consiste nella risposta ad un quesito in contabilità di Stato e degli enti pubblici e un quesito in diritto del lavoro e della previdenza sociale.

2. Ognuna delle prove scritte ha una durata di sei ore. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11. Nel giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova scritta, la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da due quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati.

3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non commentati. I candidati non potranno portare con sé telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non è consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata espulsione dalla sede di esame.

4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale e tecnica i candidati che avranno riportato un punteggio medio nelle prove scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore a 18/trentesimi in ciascuna prova.

5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la commissione forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e tecnica con l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte e del conseguente punteggio medio. Tale elenco - unitamente al diario della prova orale e tecnica - è pubblicato nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo

<http://www.quirinale.it>. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 10

Prova orale e tecnica

1. I candidati ammessi alla prova orale e tecnica sono chiamati a sostenere un colloquio su tutte le materie oggetto delle prove scritte, e, in aggiunta, su politica economica, diritto dell'Unione europea nonché sull'ordinamento e funzioni del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (decreto presidenziale 18 aprile 2013, n. 107/N, recante l'ordinamento degli uffici e dei servizi). La prova orale prevede altresì la lettura e traduzione di un breve testo in lingua inglese che costituisce la base per una successiva conversazione.

2. Nel corso della prova verrà anche richiesto al candidato di dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del personal computer con particolare riferimento ai più diffusi software applicativi Microsoft (Word, Excel, Outlook, Edge), con riguardo alla redazione, elaborazione e acquisizione di documenti, alla gestione di basi di dati ed all'utilizzo della posta elettronica, nonché alla capacità di ricerca di informazioni via internet mediante l'utilizzo di banche dati. Il tempo a disposizione è determinato dalla commissione esaminatrice.

3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e della prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.

4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il candidato riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.

5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno nella prova orale e tecnica. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso in luogo a ciò destinato presso la sede d'esame e pubblicato nell'apposita applicazione di cui all'art. 3, comma 5.

Art. 11

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio riportato nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova orale e tecnica.

2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'art. 1, nonche', a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire la formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo <http://www.quirinale.it>. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12

Assunzione dei vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'art. 11, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, da applicarsi a favore di coloro che siano risultati idonei e abbiano riportato un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I vincitori sono sottoposti a visita ed esami medici al fine di accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.

3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono nominati, in prova, nel ruolo delle carriere di concetto.

4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, e' disposta la nomina in ruolo. Il personale nominato in prova ha gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Art. 13

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla segreteria della commissione esaminatrice presso il servizio del personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 1.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento del Segretariato generale sul trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai candidati o

comunque acquisiti dal Segretariato generale saranno raccolti e conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento e' effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'.

2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso.

3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

4. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonche' ha il diritto di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano rivolgendo le richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 1.

Art. 15

Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso - per motivi di legittimita' - al collegio giudicante e al collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti.

Art. 16

Consultazione delle fonti normative

1. Le fonti normative citate nei precedenti articoli sono consultabili nella sezione «normativa» del sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo <http://www.quirinale.it>.

Art. 17

Esecuzione

1. Il Servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 maggio 2024

Il Segretario generale: Zampetti

Allegato A

Categorie riservatarie e preferenze

A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

1. insigniti di medaglia al valor militare;
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. orfani di guerra;
6. orfani di caduti per fatto di guerra;
7. orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. feriti in combattimento;
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

11. figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 12. figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 16. coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale;
 18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 19. gli invalidi e i mutilati civili;
 20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
- a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, compreso il servizio di leva;
 - c. dalla minore eta'.